



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(8)
Uff. II Ord. Sic. Pub

Roma, 11 MAR. 2014

ALLA PREFETTURA – Ufficio Territoriale del
Governo di

ROMA

(Rif. prot. n.37719/Area I Bis O.S.P. del 17/02/2014)

OGGETTO: Cambio tecnologico del Sistema di Certificazione Antimafia
(Si.Ce.Ant.) – Ambito di applicazione.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Prefettura – in vista dell'attivazione del primo "step" della piattaforma informatica supportante la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (cd. "SICEANT 2.0") – ha chiesto di conoscere se le società organismi di attestazione (SOA) siano legittimate a collegarsi alla suddetta Banca dati.

Al riguardo, in linea con quanto già rilevato da codesta Prefettura, si osserva che le SOA non sono comprese tra i soggetti abilitati a consultare il predetto sistema informativo, individuati, con elencazione tassativa, dall'art. 97 del D.Lgs. n. 159/2011.

Le SOA, pertanto, essendo prive del requisito essenziale dell'abilitazione a richiedere la documentazione antimafia, non possono consultare la Banca dati istituita dall'art. 96 del codice antimafia.

Né appare possibile, a legislazione vigente, che le citate società accedano alla suddetta Banca dati una volta attivato il collegamento con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), previsto dall'art. 97, comma 1, lett. c-bis) del codice antimafia.

La norma citata, infatti, finalizza tale collegamento – da attuarsi, presumibilmente per mezzo di un'interconnessione tra la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed il sistema informativo nazionale dei contratti pubblici, istituito presso l'A.V.C.P. – esclusivamente all'acquisizione della documentazione, necessaria per la partecipazione alle procedure di gara, elencata dall'art. 6-bis) del D. Lgs. n.163/2006, e consistente nella dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario delle imprese partecipanti alla selezione pubblica.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel segnalare che tale funzionalità sarà disciplinata da un regolamento distinto rispetto a quello relativo al funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere, si rileva che l'accesso a tale infrastruttura informatica è previsto soltanto a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori (comma 3 del citato art. 6-*bis*).

Sicché è da escludersi che le SOA possano avere titolo ad ottenere un accesso alla Banca dati antimafia attraverso il collegamento tra questa e la piattaforma informatica dei contratti pubblici, istituita presso l'A.V.C.P..

D'altra parte, l'art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le SOA verifichino il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (in relazione ai quali è anche richiesta l'assenza di "precedenti antimafia") con l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale.

A tal fine, il medesimo art. 78 prevede che le società di cui si tratta possono consultare l'apposito servizio certificativo automatizzato gestito dal Ministero della Giustizia, con le stesse modalità previste per le pubbliche amministrazioni dall'art. 39 del D.P.R. n. 313/2002.

IL CAPO DI GABINETTO
(Lamorgese)